

PATTI PARASOCIALI

tra le seguenti parti

- **COGESER S.p.A.**, P.IVA IT08317570151, iscritta al Registro Imprese Milano, Monza Brianza, Lodi, REA MI-1486494, con sede legale a Melzo (MI), via Martiri della Libertà n. 18, in persona dell'Amministratore Unico, Prof. Paolo Sabbioni (**Cogeser Spa**),
- **Comune di Pioltello**, P.IVA 00870010154 con sede a Pioltello (MI) in Via C. Cattaneo n. 1, in persona del suo rappresentante Sig. Saimon Gaiotto autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 82, in data 22/7/2021, allegata sub **Allegato A**);
- **Comune di Melzo**, P.IVA 00795710151, con sede a Melzo (MI) in P.zza V. Emanuele II n. 1, in persona del suo rappresentante Sig. Antonio Fusè autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 30, in data 22/7/2021, allegata sub **Allegato B**);
- **Comune di Gorgonzola**, P.IVA 00861930154, con sede a Gorgonzola (MI) Via Italia n. 62, in persona del suo rappresentante Sig. Angelo Stucchi autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 84, in data 4/10/2021, allegata sub **Allegato C**);
- **Comune di Vignate**, P.IVA 83504710159, con sede a Vignate (MI) Via Roma, in persona del suo rappresentante Sig. Paolo Gobbi autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 35, in data 9/8/2021, allegata sub **Allegato D**);
- **Comune di Inzago**, P.IVA 04409790153, con sede a Inzago (MI) P.zza Di Vona n. 3, in persona del suo rappresentante Sig. Andrea Fumagalli autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 28, in data 15/7/2021, allegata sub **Allegato E**);

I Comuni di Pioltello, Melzo, Gorgonzola, Vignate e Inzago sono anche definiti congiuntamente i "**Comuni**". Cogeser e i Comuni sono anche definiti, in forma congiunta, le "**Parti**".

PREMESSE

- (A) Cogeser Spa è una società a controllo pubblico, il cui capitale è interamente posseduto, al 100%, dagli stessi Comuni che sottoscrivono il presente accordo.
- (B) Cogeser Spa è titolare del 100% del capitale sociale di Cogeser Servizi s.r.l. (**Cogeser Servizi o Società**), P.IVA 05941330960, iscritta al Registro Imprese Milano, Monza Brianza, Lodi, REA MI-1860253, con sede legale a Melzo (MI), via Martiri della Libertà n. 18.
- (C) Cogeser Servizi esercita attualmente i seguenti servizi: il servizio di teleriscaldamento nel Comune di Pioltello a favore di utenze pubbliche e private (Servizio Teleriscaldamento).
- (D) In secondo luogo, Cogeser Servizi è affidataria del servizio di illuminazione pubblica ed in alcuni casi comprensivo di efficientamento/servizio energia nel Comune di Gorgonzola, per un periodo di anni 20, mediante contratto di servizio stipulato in data 31/08/2020, nel Comune di Truccazzano, per un

periodo di anni 15, mediante contratto di servizio stipulato in data 09/09/2020, e nel Comune di Inzago, per un periodo di anni 15, mediante contratto di servizio stipulato in data 02/04/2021 (Servizio Illuminazione Pubblica).

- (E) I Comuni soci di Cogeser Spa intendono acquisire una partecipazione diretta nel capitale sociale di Cogeser Servizi, in modo da assoggettarla al loro controllo analogo e trasformarla in una società in house providing, ai sensi dell'art. e del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) e dell'art. 16 del d.lgs. 175/2016 (*Testo unico società pubbliche*).
- (F) In particolare, i Comuni intendono affidare in via diretta a Cogeser Servizi s.r.l. servizi di interesse economico generale a favore della loro collettività di riferimento e l'esecuzione di servizi e appalti strumentali per l'esercizio delle loro funzioni nei settori dell'illuminazione pubblica e gestione semaforica, dell'efficientamento energetico degli edifici, della gestione del calore (servizio energia) della installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e gli altri servizi pubblici per la collettività ed appalti strumentali che nel tempo riterranno necessario o opportuno affidare alla Società così come identificati all'art. 4 dello schema di Statuto allegato.
- (G) La scelta di affidare alcuni servizi o appalti pubblici in via diretta a Cogeser Servizi è motivata, da una parte, con l'obiettivo di ridurre i costi di esecuzione e di aumentare gli attuali livelli di qualità; dall'altra parte, con la volontà di mantenere un forte potere di direzione e controllo sulle modalità di svolgimento dei servizi, che non sarebbe possibile avere in caso di affidamento ad operatori privati.
- (H) Con il presente atto i Comuni intendono disciplinare le modalità di esercizio del controllo analogo su Cogeser Servizi insieme con Cogeser Spa, società da essi interamente controllata la quale possiede la maggioranza del capitale di Cogeser Servizi.

Tutto ciò premesso, i Comuni e Cogeser Spa

CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale dell'accordo tra le Parti ed espongono le ragioni che hanno condotto le Parti a stipulare il presente patto parasociale (il **Patto**).
- 1.2. Costituiscono Allegati al presente Patto i seguenti documenti:

Allegato A) delibera del Consiglio Comunale di Pioltello n. 82, in data 22/7/2021;

Allegato B) delibera del Consiglio Comunale di Melzo n. 30, in data 22/7/2021;

Allegato C) delibera del Consiglio Comunale di Gorgonzola n.

84, in data 4/10/2021;

Allegato D) delibera del Consiglio Comunale di Vignate n. 35, in data 9/8/2021;

Allegato E) delibera del Consiglio Comunale di Inzago n28, in data 15/7/2021;

Allegato 3.1 Schema del nuovo statuto di Cogeser Servizi s.r.l. per l'esercizio del controllo analogo in house.

PARTE PRIMA

IMPEGNI PRELIMINARI

ART. 2. ACQUISTO DELLE QUOTE DA PARTE DEI COMUNI

- 2.1. Con la stipula del presente Patto i Comuni si impegnano ad acquistare una partecipazione in Cogeser Servizi in misura pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale (la **Quota Comunale**).
- 2.2. L'acquisto della Quota Comunale può avvenire tramite la cessione di una quota corrispondente detenuta da Cogeser Spa o con l'aumento del capitale sociale di Cogeser Servizi, a seconda della modalità ritenuta più adeguata da Cogeser Spa.
- 2.3. Il prezzo della Quota Comunale sarà determinato in base al valore del patrimonio netto di Cogeser Servizi calcolato al 31 dicembre dell'anno antecedente alla data di acquisto. L'ammontare del prezzo sarà calcolato da Cogeser Spa, in caso di cessione della partecipazione, oppure da Cogeser Servizi, in caso di aumento del capitale sociale, e comunicato ai singoli Comuni prima che procedano all'acquisto.
- 2.4. In caso di recesso di un socio, le partecipazioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso saranno acquistate da Cogeser S.p.A.

ART. 3. MODIFICA DELLO STATUTO

- 3.1. Dopo l'ingresso dei Comuni nella Società, Cogeser Spa si impegna a fare in modo che l'amministratore di Cogeser Servizi convochi l'assemblea dei soci per deliberare la modifica dello statuto in modo conforme allo schema di statuto allegato (**Schema di Statuto**), allo scopo di permettere l'esercizio del controllo analogo in house da parte dei Comuni sulla Società.
- 3.2. Cogeser Spa ed i Comuni si impegnano ad approvare nell'assemblea dei soci la modifica dello statuto di Cogeser Servizi in modo conforme allo Schema di Statuto.

ART. 4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO ANAC

- 4.1. A seguito della modifica dello statuto di Cogeser Servizi i Comuni soci si impegnano a richiedere l'iscrizione nell'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (**Elenco ANAC**) delle amministrazioni aggiudicatrici e

- degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house.
- 4.2. La richiesta potrà essere presentata da uno dei Comuni soci per conto di tutti, in base alle Linee Guida ANAC n. 7 approvate con delibera n. 235 del 15/02/2017, dato che i Comuni esercitano un controllo analogo congiunto.
- 4.3. Cogeser Spa si impegna a fornire ai Comuni, per la richiesta di iscrizione nell'Elenco ANAC, tutti i dati e i documenti relativi alla propria controllata che sono necessari per la verifica dei requisiti di esistenza del controllo analogo in house e a fare in modo che Cogeser Servizi presti la sua collaborazione in tal senso.

ART. 5. AFFIDAMENTO DI SERVIZI E APPALTI

- 5.1. Dopo la presentazione della richiesta di iscrizione dell'Elenco ANAC i Comuni soci si impegnano a comunicare alla Società nuovi servizi di interesse economico generale da svolgere nel loro territorio oppure nuovi appalti strumentali per l'esercizio delle loro funzioni. Successivamente la società manifesterà la propria disponibilità a svolgere quanto richiesto garantendo che vi siano le condizioni stabilite e previste dall'ordinamento unitamente alle autorizzazioni del Comitato e dell'Assemblea Soci.
- 5.2. Entro dodici mesi a partire dalla richiesta di iscrizione nell'Elenco ANAC tutti i Comuni soci devono aver affidato alla Società almeno un servizio di interesse economico generale nei confronti della loro collettività o almeno un appalto strumentale (di quelli compresi nell'art. 4 dello Statuto) allo svolgimento delle loro funzioni, sussistendo le condizioni stabilite dall'ordinamento salvo che non abbiano già provveduto precedentemente nel rispetto delle norme del codice dei contratti.

PARTE SECONDA

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

ART. 6. NOMINA E COMPOSIZIONE

- 6.1. Per consentire agli Enti pubblici soci di nominare i propri rappresentanti negli organi decisionali e di controllo di Cogeser Servizi e di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, è istituito il Comitato di indirizzo e controllo da parte degli Enti pubblici soci (il **Comitato**).
- 6.2. Il Comitato è composto da tanti membri quanti sono gli Enti pubblici soci della Società. Ciascuno degli Enti soci nomina il proprio rappresentante nel Comitato entro due mesi dalla data di stipula del presente Patto. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea di Cogeser Servizi convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica che comporta la rappresentanza

dell'Ente socio. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, gli Enti soci che li hanno nominati provvedono alla loro sostituzione.

- 6.3. La carica di membro del Comitato è esercitata a titolo onorifico e gratuito.
- 6.4. Nella prima riunione il Comitato elegge il suo Presidente con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri. Di ogni seduta del Comitato viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato.
- 6.5. Il Comitato provvede ad approvare un Regolamento per disciplinare il suo funzionamento, l'esercizio del controllo analogo congiunto ex art. D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e le modalità di approvazione delle decisioni di sua competenza.
- 6.6. In ogni caso, la maggioranza prevista per la costituzione e l'approvazione delle delibere del Comitato dovrà essere calcolata per teste, vale a dire in base al numero dei componenti del Comitato.

ART. 7. COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

- 7.1. Il Comitato esercita funzioni di controllo preventivo, consultazione, autorizzazione e verifica sulla gestione della Società per conto degli Enti pubblici soci.
- 7.2. L'organo amministrativo della Società sottopone all'autorizzazione preventiva del Comitato, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, le deliberazioni riguardanti le seguenti materie:
 - a) il piano strategico ed industriale per lo sviluppo delle attività esercitate dalla Società nel territorio degli Enti pubblici soci nonché gli indirizzi vincolanti per la gestione;
 - b) il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale comprensivo:
 - b.1. dei ricavi, dei costi e delle spese annuali e pluriennali della Società;
 - b.2. del piano degli investimenti pianificati ogni anno e la relativa copertura finanziaria.
- 7.3. Ogni semestre l'organo amministrativo sottopone all'esame del Comitato, in rappresentanza di tutti gli Enti soci, una relazione sull'andamento generale della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società nel periodo precedente.
- 7.4. Il Comitato si confronta periodicamente con l'organo di controllo della Società per verificare che l'attività aziendale si svolga nel rispetto delle regole applicabili agli organismi controllati dagli Enti pubblici secondo il modello in house.
- 7.5. Il Comitato può chiedere all'organo amministrativo ulteriori documenti a supporto della propria attività. In tal caso, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione devono trasmettere i dati e documenti richiesti dal Comitato, anche attraverso posta elettronica.
- 7.6. Prima dell'approvazione del bilancio di esercizio della Società il Comitato verifica se sono stati raggiunti gli obiettivi fissati l'anno precedente in sede di pianificazione e fornisce indicazioni all'organo amministrativo e all'Assemblea

sulla pianificazione dell'attività successiva.

- 7.7. Il Comitato informa costantemente gli Enti pubblici soci sull'attività di controllo esercitata nei confronti della Società.
- 7.8. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno dal suo Presidente quando egli lo ritenga opportuno o nei casi in cui l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società soggetta a controllo rimette al Comitato la valutazione sulle materie di sua competenza.

PARTE TERZA

REGOLE DI GOVERNO SOCIETARIO

ART. 8. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

- 8.1. Prima di convocare l'assemblea dei soci i Comuni, attraverso il Comitato di indirizzo e controllo, e il socio Cogeser Spa stabiliscono se la Società deve avere un Amministratore Unico o un Consiglio di amministrazione. In quest'ultimo caso le stesse Parti determinano se il Consiglio è composto da tre o cinque membri, tenendo conto delle norme applicabili riguardo al numero massimo degli amministratori nelle società pubbliche.
- 8.2. Se le Parti decidono che la Società avrà un Amministratore Unico, il Comitato e Cogeser Spa individuano di comune accordo il candidato che dovrà essere eletto dall'Assemblea, e si impegnano ad eleggerlo in assemblea, tenendo conto delle competenze ed esperienze professionali del candidato scelto dai soci.
- 8.3. Se le Parti decidono di nominare un Consiglio di amministrazione, il Comitato e Cogeser Spa individuano di comune accordo tutti gli amministratori che devono essere eletti dall'assemblea. Se fosse necessario per assicurare una maggiore rappresentatività dei soci nel Consiglio, Cogeser Spa insieme ad almeno tre Enti pubblici soci - che siano nello stesso tempo azionisti di Cogeser Spa - individuano la maggioranza dei consiglieri, compreso il Presidente, mentre gli altri Enti pubblici soci individuano, a maggioranza tra loro, gli altri consiglieri, compreso il Vice Presidente.
- 8.4. Entrambi i gruppi di soci presentano una lista in assemblea con i nomi dei candidati prescelti. Ogni gruppo di soci che ha presentato una lista in assemblea si impegna a votare la stessa lista per la nomina degli amministratori.
- 8.5. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di un consigliere di amministrazione, il sostituto è tratto dalla stessa lista alla quale apparteneva il consigliere cessato.

ART. 9. ORGANO DI CONTROLLO

- 9.1. Prima di convocare l'assemblea dei soci i Comuni, attraverso il Comitato di indirizzo e controllo, e Cogeser Spa decidono se l'organo di controllo deve essere formato da un sindaco unico o un revisore oppure dal collegio sindacale.
- 9.2. Se l'organo di controllo è affidato ad un sindaco unico o ad un revisore, Cogeser

Spa individua il candidato e informa il Comitato sulla sua identità almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la nomina.

- 9.3. Se le Parti decidono di nominare il collegio sindacale, Cogeser Spa designa due sindaci effettivi e uno supplente, mentre il Comitato designa un sindaco effettivo e uno supplente. La nomina del collegio sindacale avverrà mediante la presentazione nell'assemblea dei soci di due liste, che riporteranno i nominativi scelti rispettivamente da ciascuna parte (Cogeser Spa e gli Enti pubblici soci), secondo quanto stabilito nello statuto di Cogeser Servizi.
- 9.4. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra quello supplente tratto dalla lista alla quale apparteneva il sindaco effettivo che ha terminato in anticipo il suo incarico.

ART. 10. RISULTATI DELL'ATTIVITÀ

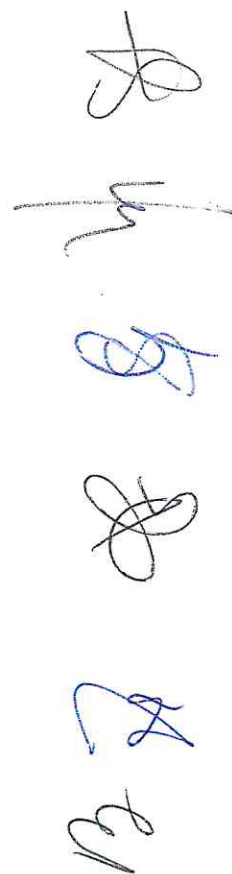
- 10.1. Le Parti si impegnano a non distribuire gli eventuali utili prodotti dalla Società nell'esercizio delle attività e/o servizi strumentali svolte direttamente in favore dei Comuni Soci, ma a reinvestirli per permettere alla stessa di erogare nuovi servizi e appalti in modo da soddisfare le esigenze dei Comuni soci, da ridurre il costo di erogazione dei servizi oppure per aumentare i livelli di qualità dei servizi.

PARTE TERZA

INGRESSO DI NUOVI COMUNI SOCI

ART. 11. INGRESSO DI NUOVI SOCI

- 11.1. Se nuovi Comuni chiedono di diventare soci di Cogeser Servizi (singolarmente, il **Nuovo Comune**), la richiesta deve essere esaminata ed approvata dal Comitato di indirizzo e controllo.
- 11.2. Il Comitato di indirizzo e controllo dà la preferenza alle richieste di ingresso nella compagine sociale provenienti da Comuni che appartengono all'ambito territoriale minimo denominato "*Milano 4 – Provincia Nord Est*", elencati nel Decreto ministeriale 18/10/2011 che ha individuato i Comuni rientranti in ogni ambito per lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale.
- 11.3. In caso di richieste di partecipazione provenienti da Comuni aventi sede fuori dalla provincia di Milano, il Comitato deve chiedere il parere al socio Cogeser Spa e tenere conto delle sue osservazioni prima di approvare la richiesta.
- 11.4. La quota che potrà essere assegnata ad ogni Nuovo Comune sarà pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale di Cogeser Servizi. L'acquisto della quota può avvenire tramite la cessione di una quota corrispondente detenuta da Cogeser Spa o mediante l'aumento del capitale sociale di Cogeser Servizi, a seconda della modalità ritenuta più adeguata da Cogeser Spa.
- 11.5. Il prezzo della quota sarà determinato in base al valore del patrimonio netto di Cogeser Servizi calcolato alla data dell'ultimo bilancio approvato. Il prezzo sarà calcolato da Cogeser Spa, in caso di cessione della partecipazione, o da Cogeser



Servizi, in caso di aumento del capitale, e comunicato al Nuovo Comune prima dell'acquisto.

- 11.6. Prima dell'acquisto della quota il Nuovo Comune deve sottoscrivere i presenti patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo. In mancanza, Cogeser Spa può rifiutarsi di cedere la quota o di approvare l'aumento del capitale della Società necessario per permettere la sottoscrizione della quota da parte del Nuovo Comune.

PARTE QUARTA

REGOLE SULL' ESECUZIONE DI APPALTI E SERVIZI

ART. 12. LIVELLI DI QUALITÀ

- 12.1. Entro un anno dalla data di ingresso dei Comuni nella compagine sociale, Cogeser Servizi deve definire i livelli minimi di qualità (**Livelli di Qualità**) differenziati per tipologia dei servizi svolti e sottoporli al Comitato di indirizzo e controllo per la loro verifica ed eventuali osservazioni.
- 12.2. La Società elabora e definisce i Livelli di Qualità per i singoli servizi con il supporto tecnico e l'assistenza di Cogeser Spa, che deve mettere a disposizione le proprie competenze a tale scopo.
- 12.3. La Società aggiorna nel tempo i Livelli di Qualità dei servizi in base alle esigenze e alle esperienze maturate e tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e organizzativa nell'erogazione dei servizi.

ART. 13. PREZZIARI STANDARD

- 13.1. Qualora fosse possibile, Cogeser Servizi deve elaborare prezziari standard per determinate tipologie di servizi e appalti svolti a favore dei Comuni, in modo che i soci possano conoscere in anticipo le condizioni economiche offerte per determinati servizi e valutare la convenienza di affidare nuovi servizi, tenendo conto dei Livelli di Qualità offerti.
- 13.2. La Società deve aggiornare periodicamente i prezziari standard per tenere conto sia delle caratteristiche dei servizi, sia delle variazioni dei costi necessari per la loro erogazione.
- 13.3. La Società trasmette i prezziari standard e i loro aggiornamenti al Comitato di indirizzo e controllo ed ai Comuni soci, in modo che siano informati tempestivamente sul prezzo dei servizi erogati.

ART. 14. SEPARAZIONE CONTABILE

- 14.1. Nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 175/2016 (*Testo unico società pubbliche*) la Società deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali ed esclusivi, applicando la Direttiva sulla separazione contabile approvata il 9/09/2019 dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, e le successive norme regolamentari in materia.

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15. DURATA DEL PATTO

- 15.1. Il presente Patto ha durata di anni 10 e si rinnova automaticamente alla scadenza, per lo stesso periodo di tempo, in mancanza di disdetta comunicata dalla maggioranza degli Enti Locali soci o da COGESER S.p.A. almeno sei mesi prima.
- 15.2. Le Parti si impegnano a rinegoziare il presente Patto e a sostituirlo con nuove clausole, che garantiscano comunque la permanenza del controllo analogo degli Enti pubblici soci, nel caso in cui la quota di titolarità di Cogeser Spa (società interamente pubblica) in Cogeser Servizi giungesse alla soglia del 75% del capitale, per effetto dell'ingresso di nuovi Enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo ovvero entro due anni dall'avvio se ritenuto necessario da almeno la maggioranza del numero di Enti pubblici Soci.

ART. 16. DISPOSIZIONI VARIE

- 16.1. Il presente patto parasociale e i suoi allegati costituiscono l'intero accordo fra le Parti in relazione al suo oggetto e superano e sostituiscono interamente ogni precedente accordo intervenuto tra le Parti sulla materia. Qualsiasi modifica del presente Patto o ulteriore obbligazione assunta da una Parte in relazione all'oggetto è vincolante solo se stipulata per iscritto.
- 16.2. Il mancato esercizio di un diritto spettante a una Parte in base al Patto non comporta la rinuncia alla facoltà di avvalersi successivamente del medesimo diritto in un momento futuro.
- 16.3. Qualunque disposizione del Patto che risulti invalida o inefficace, per qualsiasi ragione, sarà priva di effetti nella misura dell'invalidità o dell'inefficacia, senza per questo inficiare le rimanenti disposizioni del Patto. In tal caso, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede il contenuto di disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano, per quanto possibile, i medesimi effetti delle disposizioni risultate invalide.

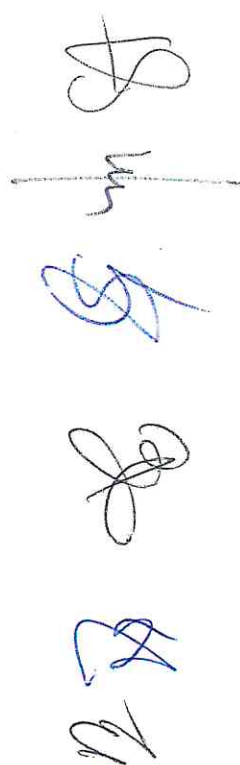
ART. 17. FORO COMPETENTE

- 17.1. Per ogni eventuale controversia derivante o connessa con il presente patto parasociale sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Melzo (MI), 3/12/2021

Allegato:

Schema di Nuovo Statuto di COGESER Servizi

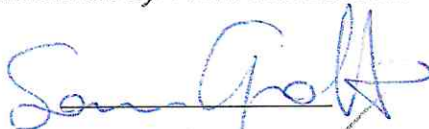


COGESER S.p.A.



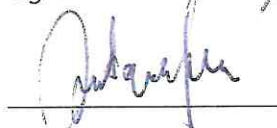
Amministratore unico - Prof. Paolo Sabbioni

Comune di Pioltello



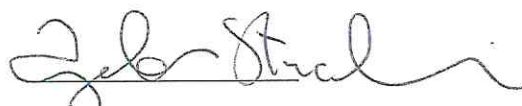
Sig. Saimon Gaiotto

Comune di Melzo



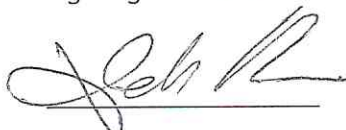
Sig. Antonio Fusè

Comune di Gorgonzola



Sig. Angelo Stucchi

Comune di Vignate



Sig. Paolo Gobbi

Comune di Inzago



Sig. Andrea Fumagalli